

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PITAGORA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARGHERITA DI BELICE
AG VIA UMBERTO 33
Numero REA: AG - 209730
Codice fiscale: 02835240843
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Rep. n. 659 Racc. n. 491	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Santa Margherita di Belice la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE PITAGORA".	
	La sede sociale può essere trasferita a nuovo indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello, tramite la gestione in forma associata continuu-
tà, di gestire servizi socio-sanitari ed educativi, e nonché l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati socialmente, oltre l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-
miche, sociali e professionali per i soci.

La Cooperativa nello svolgimento della sua attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e potrà anche operare con terzi o avvalersi delle prestazioni lavora-
tive di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica-
zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-
vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-
re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in
qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,
compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con
cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-
le.

La società cooperativa potrà aderire all'Associazione Naziona-
le di categorie ed in particolare alla Lega delle Cooperative
(LegaCoop) o altri organismi economici ed associativi o sinda-
cali, che si propongono iniziative ed attività mutualistiche,

	sociali e cooperativistiche, o societaria, con delibera	
	dell'assemblea.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	
	come oggetto:	
	- richiedere ed addivenire all'assegnazione del patrimonio re-	
	lativo a confische eseguite, ai sensi dell'art. 2 ter della	
	Legge n. 575/65, e successive modifiche ed integrazioni;	
	- richiedere l'inserimento all'Albo Regionale delle Istituzio-	
	ni Assistenziali, ex Legge Regione Sicilia 22/86, nonché EX	
	Legge Nazionale 328/2000, e successive modifiche ed integra-	
	zioni, al fine di poter gestire:	
	- Strutture di Primi Accoglienza (M.S.N.A.);	
	- Strutture di Accoglienza di Secondo Livello (M.S.N.A.);	
	- Istituti di ricovero solo a Semiconvitto;	
	- Nido d'Infanzia o Asilo Nido;	
	- Micro Nido;	
	- Spazio Gioco per Bambini;	
	- Centri per Bambini e Famiglie;	
	- Centro diurno assistenza ed incontro;	
	- Comunità alloggio;	
	- Casa albergo;	
	- Casa protetta;	

-	Centro accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea;	
-	Soggiorni vacanza;	
-	Comunità di tipo familiare;	
-	Assistenza domiciliare;	
-	Casa di riposo;	
-	Casa accoglienza (solo per gestanti e ragazze madri e	
	donne in difficoltà;	
-	Telesoccorso;	
-	Casa famiglia per minori;	
	ed, inoltre, la Cooperativa potrà:	
-	gestire ed organizzare fiere e mostre - mercato anche perma-	
	nenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mer-	
	cati nazionali ed internazionali;	
-	organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con	
	altri Enti associazioni pubbliche e private, attività cultura-	
	li, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la	
	Cooperativa potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indi-	
	rettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting,	
	servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e	
	acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività ed	
	impianti sportivi, cineforum e proiezione audiovisivi e tutte	
	le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli	
	scopi statutari;	
-	compiere tutte le attività inerenti al campo dei servizi so-	

	cio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in
	particolare, a favore di minori, portatori di handi-
	cap,anziani,tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove
	forme emergenti di bisogni e povertà;
	-gestire centri sociali per la promozione, l'animazione socia-
	le e culturale del territorio e l'impegno educativo e di pro-
	mozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione del-
	le persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela
	dei diritti civili, asili nido;
	- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni
	fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
	- impianti per l'ippoterapia;
	- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, ser-
	vizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone
	con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abi-
	lità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situa-
	zioni di handicap;
	-realizzazione e gestione di comunità alloggio e centri di ac-
	coglienza per minori, profughi e soggetti richiedenti asilo,
	nonché interventi a vari livelli (locale, regionale, naziona-
	le) relativi a tali soggetti;
	-realizzare e gestire comunità terapeutiche per tossicodipen-
	denti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani
	e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed
	ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza

	anche in forma domiciliare;	
	- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali;	
	- gestire e realizzare palestre anche a scopo terapeutico, pi-	
	scine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno, alberghi,	
	campeggi, ostelli, parchi e ludoteche, strutture sociali, di in-	
	contro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di	
	collegamento, case di riposo, servizi aperti, residenziali e	
	domiciliari per anziani, asili infantili e asili nido, centri	
	di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia,	
	consultori, dormitori, mense e lavanderie;	
	- svolgere tutte le attività inerenti alla prevenzione del di-	
	sadattamento e della dispersione scolastica, al recupero dei	
	minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed	
	attività di orientamento scolastico, alla promozione delle pa-	
	ri opportunità fra i sessi, ai servizi per la promozione cul-	
	turale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadat-	
	tati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati,	
	indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incon-	
	tro, circoli culturali e ricreativi;	
	- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme	
	di povertà compresa la gestione delle attività del banco ali-	
	mentare ed altre forme affini di solidarietà;	
	- gestione del servizio civile in attuazione della relativa	
	normativa nazionale e regionale;	
	- prestare l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo	

	le disposizioni di legge in materia;	
	- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con ir-	
	regolarità della condotta e disturbi del comportamento alimen-	
	tare e assistenza domiciliare per malati terminali;	
	- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recu-	
	pero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti	
	dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;	
	- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e	
	l'adozione nazionale ed internazionale;	
	- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex	
	utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuro-	
	psichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e	
	mentali;	
	- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;	
	- gestire e realizzare Botteghe del Terzo Mondo per il commer-	
	cio etico equo e solidale;	
	- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ridi-	
	stribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie	
	svantaggiate;	
	- svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate;	
	In particolare curerà:	
	- la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e pri-	
	vati anche di interesse artistico, culturale, architettonico,	

	ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree	
	ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando	
	quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;	
	- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architet-	
	tonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggi-	
	stico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finaliz-	
	zati zonalmente;	
	- la cura di parchi naturali, tecnologici - ambientali e ri-	
	serve di particolare interesse naturalistico, compreso la rea-	
	lizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti	
	parafuoco, cura del sottobosco ed affini);	
	- guidare comitive turistiche scolastiche in visite organizza-	
	te per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed	
	ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di og-	
	gettistica, prodotti tipici e souvenirs;	
	- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per	
	contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di ser-	
	vizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia	
	ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo,	
	faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico	
	e paesaggistico;	
	- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pub-	
	blicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed arti-	
	stiche, ecc.;	
	- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, cultu-	

	rali, turistiche, sportive e musicali;	
	- l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in ge-	
	nere;	
	-la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e	
	turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalen-	
	ti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione	
	di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni,	
	atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire oc-	
	casioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla colletti-	
	ività tutta;	
	- la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti	
	vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria,	
	bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali ,biologici, e	
	fitoterapici;	
	- promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di	
	acquisto solidale);	
	- la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia	
	per animali;	
	- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione	
	dell'artigianato locale e al restauro in genere.	
	La cooperativa, inoltre, si propone di operare per :	
	- la formazione, l'addestramento, la qualificazione,	
	l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite	
	l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esem-	
	pio :	

	- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità orga-	
	nizzata;	
	- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale	
	svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di	
	singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi	
	e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;	
	- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e bu-	
	rocratico ad uffici pubblici e privati;	
	- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da	
	enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di	
	convegni, congressi , manifestazioni , ecc. ;	
	- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale,	
	agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologi-	
	co, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc. ;	
	- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e	
	grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle	
	professionalità richieste del Terzo settore ;	
	- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola	
	tipo PON;	
	- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli ope-	
	ratori coinvolti nei progetti ;	
	- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didatti-	
	che e di animazione anche con strumenti informatici e multime-	
	diali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati ;	

	- attività di formazione e consulenza per la preparazione e	
	formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i	
	c.d. " operatori di strada " per l'infanzia e l'adolescenza e	
	altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in	
	genere;	
	- attività di informazione e di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale verso i problemi del territorio e , in particolare	
	dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a	
	processi di emarginazione ;	
	- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipogra-	
	fici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampa-	
	ti ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la	
	diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche socia-	
	li, culturali, storiche e religiose.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà :	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne	
	sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali	
	della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le atti-	
	vità sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli	
	scopi suddetti ;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità	
	analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limi-	
	ti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipa-	

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che, per qualifi-	
	ca, professione e/o attitudine, sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa, salva espressa e	
	specificata autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private, Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
	sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisi-	
	che.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi saranno fissati da apposito regolamento interno, conforme alle leggi vigenti, approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine, potranno essere, inoltre, istituite le seguenti CATEGORIE DI SOCI:

1. soci ordinari che esercitano una attività retribuita;
2. soci utenti del servizio non retribuiti;
3. soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica,:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

	d)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
		il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-
		mente adottate dagli organi sociali.
		Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-
		vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
		quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi
		alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
		le seguenti informazioni:
	a)	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-
		ca e la sede legale;
	b)	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato
		la domanda;
	c)	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
		L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
		di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
		criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
		e con l'attività economica svolta.
		La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
		all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,
		sul libro dei soci.
		L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-
		liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
		carla agli interessati.
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
		amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-

cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministra-

	tivo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	f) che danneggi, in qualsiasi modo, moralmente o material-	
	mente la Società, che fomenti dissidi e disordine tra i soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comu-	
	nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	

socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi

	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	

borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €.500,00 .

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di €	
5.000,00 .	
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
gradimento dell'Organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-	
strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
il socio potrà vendere a chiunque.	
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
nicazione.	
Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
quale devono essere stabiliti:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
cooperatori sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	

	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in mi-	
	sura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 3 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
	di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-	
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-
sentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00
né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
Tribunale.	
Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
ne degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
al 30%;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	

	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	

mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata a mano o con A.R. o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail etc.) almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che

deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed il Sindaco, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, ove nominato;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

	9)	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e
		dell'Organo di Controllo, ove nominato;
	10)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
		competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli ar-
		gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-
		vazione.
		Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
		punto 8 deve essere redatto da un notaio.
		L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
		cati all'art. 23.
		L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
		l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
		trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
		meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
		alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
		stratori.
		In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
		ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della
		richiesta.
		Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
		In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
		quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
		dei soci aventi diritto al voto.
		In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
		qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si	
	applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	

	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Ammini-	
	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori durano in carica per il tempo determinato	
	al momento della nomina, ovvero sino a revoca da parte	
	dell'Assemblea dei soci o dimissione degli stessi.	

	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmen-	
	te il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera racco-	

mandata a mano o con A.R., fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco, ove nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Sindaco, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Sinda-	
	co, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-	
	li, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Organo di Controllo)	
	Il Sindaco, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, viene eletto dall'Assemblea.	
	Il Sindaco resta in carica per tre esercizi ed il suo mandato	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Esso è rieleggibile.	

	La retribuzione annuale del Sindaco è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del suo ufficio.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	

39 di 39